



ADC

Associazione Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili
Sindacato Nazionale

**Osservazioni ADC sulla proposta di legge C. 1276 Schifone recante
"Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei
componenti del collegio sindacale"**

Audizione presso la II Commissione Giustizia

Camera dei Deputati

12 marzo 2024



ADC

Associazione Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili
Sindacato Nazionale

Premessa

L'ADC ritiene apprezzabilissimo lo sforzo nel calmierare la responsabilità dei componenti il collegio sindacale condotta dall'Onorevole Marta Schifone. Una proposta di legge di cui si avvertiva da tempo la necessità e che ci auguriamo venga al più presto convertita in norma.

Ci sentiamo di suggerire:

- la necessità di rimuovere espressamente la responsabilità solidale del collegio sindacale con gli amministratori prevedendo, inoltre, una parametrizzazione della responsabilità tarata anche in base alla durata dell'incarico rivestito dal sindaco. Abbiamo riscontrato parecchie casistiche dove, nonostante la permanenza in carica del componente del collegio fosse brevissima (ad esempio per subentro quale sindaco supplente), la responsabilità attribuita al Sindaco fosse considerata come proveniente a far data dall'insediamento dell'intero organo collegiale.
- una correlazione tra i multipli delle responsabilità e i debiti della società.

Osservazioni:

«Art. 2407. – (Responsabilità) – I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.»



ADC

Associazione Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili
Sindacato Nazionale

Si propone la seguente integrazione all'articolo:

Il multiplo utilizzato nel calcolo deve essere ridotto al 50% per il primo anno di attività del sindaco e fino alla redazione della relazione al primo bilancio d'esercizio approvato dopo la nomina. Al multiplo si aggiungerà un 10% per ogni rinnovo di incarico, tale risultato sarà aumentato di un valore pari al 10% dell'aumento dei debiti societari dalla data d'inizio mandato fino all'esercizio in cui si è verificato il danno.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno ».